

STATUTO

**GHELAS GLOBAL SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA EROFILO 11

Numero REA: CL - 100002

Codice fiscale: 01811630852

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO SENZA MESSA IN
LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2009 - Statuto completo	2
--	---

	richieste in sede di iscrizione o dalle competenti Autorità	
	in altra sede.	
	Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico	
	della società ed il loro importo globale ammonta approssima-	
	tivamente ad Euro 1.200/00 (Euro milleduecento/00).	
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	L'organizzazione ed il funzionamento della società cooperati-	
	va sono regolati dal seguente statuto.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"GHELAS GLOBAL SERVICE Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1 - (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della L.381/1991 con sede nel Comune	
	di Gela la Società Cooperativa denominata:	
	"GHELAS GLOBAL SERVICE Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e	
	sulla cooperazione sociale, si applicano, in quanto compati-	
	bili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa, potrà istituire, con delibera degli organi	
	competenti, succursali, agenzie e rappresentanze anche altro-	
	ve.	
	ART.2 - (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	

	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART.3 - (Scopo mutualistico)	
	Definizione dello scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – fi-	
	nalizzata, con gestioni separate:	
	1) – alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di	
	cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381;	
	2) – all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di	
	cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-	
	ciale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorati-	
	va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibi-	
	li sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite	

	la gestione in forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento	
	lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera	
	sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale	
	e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei set-	
	tori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assi-	
	stenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione,	
	a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assi-	
	curare le migliori condizioni di vita sotto il profilo mora-	
	le, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere	
	le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno	
	pertanto ad oggetto:	
	1) – la prestazione di attività lavorative da parte dei “soci	
	lavoratori”, ivi comprese le persone svantaggiate, nei setto-	
	ri corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sul-	
	la base di previsioni del regolamento, che definiscono l'or-	
	ganizzazione del lavoro dei soci;	
	2) – la fruizione, da parte dei “soci utenti”, dei servizi	
	sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,	
	facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale	
	per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale,	

	familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a	
	condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul	
	mercato.	
	Mutualità prevalente	
	La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria at-	
	tività caratteristica:	
	1) – ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in	
	modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza so-	
	ciale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche	
	di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presen-	
	te statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto	
	sociale;	
	2) – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice	
	civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività	
	– in misura non inferiore al trenta per cento del totale di	
	coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa,	
	esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di	
	persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'atti-	
	vità della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibil-	
	mente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della	
	cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di presta-	
	zioni lavorative sia di soci che di terzi.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	

	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	
	ART.4 - (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:	
	a) Istituire servizi di gestione parcheggi, auto e moto e a-	
	ree controllate;	
	b) Gestire zone ed aree adibite a parcheggio, auto, moto,	
	etc. di Enti Pubblici e privati, effettuando nelle stesse i	
	relativi servizi di pulizia, manutenzione, la fornitura e la	
	collocazione della segnaletica orizzontale che verticale, sia	
	normale che luminosa, compresa la relativa vigilanza diurna e	
	notturna e festiva;	
	c) Provvedere alla fornitura, sia pubblica che privata, ed	
	alla collocazione di tutti i tipi di contenitori di cui vi	
	sia esigenza, da ville, strade, giardini, parchi, etc. dove	
	fosse necessario, nonché alla pulitura integrale degli stessi.	
	d) Gestire servizi di pulizia e raccolta rifiuti, inerenti	
	strutture pubbliche e private, impianti sportivi, aree turi-	
	stiche, parchi giochi, centri storici, reti fognanti, ponti,	
	asili nido, scuole, etc.	
	e) Istituire e gestire servizi di sorveglianza, custodia,	
	pulizia e vigilanza di qualsiasi struttura pubblica e/o pri-	
	vata.	
	Oggetto della Cooperativa sono altresì le attività socio sa-	

	nitarie ed educative di cui all'art.1, comma 1), punto a)	
	della Legge 8 novembre 1991 n.381 e Legge n.328 dell'8 novem-	
	bre 2003, da conseguirsi valendosi principalmente dell'atti-	
	vità dei soci cooperatori, e specificatamente:	
	a) - la gestione di centri terapeutici e di assistenza,	
	nonchè di comunità di convivenza e simili nelle forme e nei	
	modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale,	
	sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in	
	materia e ciò anche per conto di Enti Pubblici e Istituti	
	Pubblici e privati;	
	b) - la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi	
	di formazione e di riqualificazione intesi a dare ai soci o	
	ai non soci strumenti idonei di reinserimento sociale e di	
	qualificazione professionale;	
	c) - la promozione di un'educazione permanente dei soci e dei	
	non soci attraverso iniziative di tipo culturale, sportivo,	
	turistico, sociale;	
	d) - la promozione di case di accoglienza per donne in diffi-	
	coltà con figli minori o in stato di gravidanza, la promozio-	
	ne di forme di accoglienza da parte di famiglie;	
	e) - interventi di prevenzione ed assistenza nei casi di abu-	
	so o di sfruttamento sessuale, abbandono o maltrattamento;	
	f) - assistenza domiciliare e consulenza audiolesi;	
	g) - la promozione e gestione di centri di aggregazione di	
	assistenza e di recupero scolastico, nonché di attività, va-	

	rie, continuative o occasionali rivolte ai minori e minori a	
	rischio;	
	h) - la promozione e gestione di servizi ricreativi ed educa-	
	tivi per l'infanzia e l'adolescenza, circoli culturali, ludo-	
	teche, centri sociali;	
	i) - la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi	
	di formazione a finanziamento pubblico senza scopo di lucro;	
	j) - la promozione e la gestione di servizi di sostegno alla	
	relazione genitori-figli, di contrasto alla povertà e alla	
	violenza, nonchè assumere misure alternative per il ricovero	
	dei minori in istituti educativi-assistenziali (comunità al-	
	loggio, comunità di accoglienza, case famiglia, case protet-	
	te, etc);	
	k) - la promozione e la gestione di servizi di trasporto e di	
	accompagnamento di disabili;	
	l) - la promozione e la gestione di servizi di integrazione	
	culturale, economica e sociale di soggetti diversamente abili;	
	m) - la promozione di attività di assistenza, idonee ad in-	
	centivare l'inserimento degli anziani, delle ragazze madri,	
	delle donne sole e in genere dei più emarginati nella vita	
	sociale (assistenza domiciliare, fornitura di pasti caldi,	
	raccolta e riconsegna biancheria, disbrigo faccende domesti-	
	che, disbrigo pratiche varie, assistenza sanitaria, para-sa-	
	nitaria, infermieristica, riabilitazione psico-motoria, assi-	
	stenza morale e psicologica, etc);	

	n) - la promozione e la gestione di centri di residenza per i	
	pensionati, per le ragazze madri e gli handicappati al fine	
	di diffondere l'organizzazione comunitaria, il dialogo cultu-	
	rale, la libera informazione, la responsabile partecipazione	
	alla vita sociale.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limi-	
	ti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le	
	operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei	
	confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno	
	ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili com-	
	presa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore	
	di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di inte-	
	ressenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi	
	oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART.5 - (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, che per la loro capacità effettiva di la-	

	voro, attitudine, specializzazione, possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci utenti dei servizi e soci volontari che prestano la	
	loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di soli-	
	darietà, ai sensi e per gli effetti della L.381/1991.	
	A questi non si applicano le disposizioni delle leggi in ma-	
	teria di lavoro subordinato o autonomo, nè di assicurazioni	
	sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli in-	
	fortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.	
	I soci volontari possono essere ammessi nella misura massima	
	di metà dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'organo ammi-	
	nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	ART.6 - (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	

	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione personale e/o professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere nè inferiore nè supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessi.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	

	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione, delibera sulle domande non accolte.	
	L'Organo amministrativo, nella redazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	ART.7 - (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo.	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	

	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo ammini-	
	strativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carat-	
	tere fiscale, versamenti costituenti finanziamenti sia frut-	
	tiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di	
	risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni	
	di legge in materia bancaria e creditizia.	
	ART.8 - (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART.9 - (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio che en-	

	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l' organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	ART.10 - (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti,	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che inse-	
	riscano il rapporto mutualistico;	
	c) che non osservi il presente statuto, il regolamento socia-	
	le, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	

	facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 90 giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-	
	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	ART.11 - (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	

	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione.	
	ART.12 - (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	ART.13 - (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art.12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli	
	aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenti di fronte alla Società.	

	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico,	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art.6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo fra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.12.	
	ART.14	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettere b),	
	c) d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui art.1243 cod.civ.	
	Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART.15 - (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non inferiore ne superiore ai li-	
	miti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art.17 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono es-	
	sere ripartire fra i soci nè durante la vita sociale nè al-	
	l'atto dello scioglimento della società.	
	ART.16 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	

	tenziale acquirente previste nel precedente art.6, controfir-	
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve scrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	ART.17 - (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	del'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	

	società segnalate dall'organo amministrativo nella redazione	
	sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59 nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio	
	1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando, le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	fra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura mas-	
	sima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	

	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	ART.18 - (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO V	
	Organi sociali	
	ART.19 - (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il collegio dei sindaci se nominato.	
	ART.20 - (Assemblea)	
	La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura del-	
	l'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r fax	

	o e.mail (questi ultimi solo nel caso consentano la prova del	
	ricevimento) inviati otto giorni prima dell'adunanza all'in-	
	dirizzo indicato nel libro soci, contenenti l'ordine del	
	giorno, il luogo, (nella sede sociale o altrove purchè in I-	
	talia), la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso dalla	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	ART.21 - (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea:	
	1 - approva il bilancio e destina gli utili;	
	2 - procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3 - procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale;	
	4 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	5 - approva i regolamenti interni;	
	6 - delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	

	7 - provvede alle modifiche dello statuto;	
	8 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	9 - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	ART.22 - (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	

	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	ART.23 - (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del-	
	l'alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	ART.24 - (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto che non sia Amministratore, Sindaco o	
	dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo, che collaborano al-	
	l'impresa.	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	ART.25 - (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal pre-	
	sidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	ART.26 - (Amministrazione)	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'as-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un amministrato-	
	re unico o da un consiglio di amministrazione composto da un	
	numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti	
	dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione è scelta fra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Pre-	

	sidente.	
	ART.27 - (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi	
	quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto; l'organo amministrativo può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o a più	
	dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato	
	da alcuni di suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	ART.28 - (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	

	gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	ART.29 - (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art.2386 del cod.civ., purchè la maggioranza resti co-	
	stituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sin-	
	dacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministra-	
	zione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	ART.30 - (Compensi degli amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'ammi-	
	nistratore unico o agli amministratori e ai membri del comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	

	agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	ART.31 - (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta , nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se no-	
	minati. L'organo amministrativo può nominare direttori gene-	
	rali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposta deli-	
	bera dell'organo amministrativo potranno conferire speciali	
	procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	ART.32 - (Collegio sindacale)	
	Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea si compone di tre membri	
	effettivi eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	

	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	ART.33 - (Clausola compromissoria)	
	Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la	
	società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aven-	
	ti per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so-	
	ciale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presi-	
	dente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro	
	trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla	
	parte più diligente.	
	La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provin-	
	cia in cui ha sede la società, dell'arbitro nominato.	
	L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni for-	
	malità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta	
	giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pro-	

	nunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.	
	La presente clausola compromissoria non si applica alle con-	
	troversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbliga-	
	torio del Pubblico Ministero.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART.34 - (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.23 lett.c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.35 - (Regolamenti)	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con	

	le maggioranze previste dal precedente art.22.	
	ART.36	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	ART.37 - (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	della società a responsabilità limitata.	
	Ri-	
	chiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto	
	a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte scritto di	
	mio pugno e da me letto ai comparenti che l'approvano.	
	Consta di nove fogli su pagine trentaquattro intere e sin qui	
	della presente.	
	Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti quarantacinque.	
	f.to Spadaro Giuseppe	
	f.to Maria Simona Vacca	